

CIRCOLARE N. 13
DEL 28/10/2021

A TUTTO IL PERSONALE
S E D E

e p.c.

AL PRESIDENTE
Dott. Mario Ciarla

AL DIRETTORE GENERALE
Dott. Agr. Fabio Genchi

Oggetto: Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.

In attuazione dell'art. 1, comma 157, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) che demanda alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione delle modalità di adesione ai fondi di previdenza complementare, in data 16 settembre 2021 è stato sottoscritto dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali l'*Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.*

L'Accordo regola le modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo Negoziale Perseo-Sirio, destinato ai dipendenti dei Ministeri, delle Regioni, delle Autonomie Locali e Sanità, degli Enti Pubblici non economici, dell'ENAC, del CNEL, delle Università e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, delle Agenzie Fiscali e a tutti coloro che sono richiamati nell'accordo istitutivo.

L'Accordo si fonda sui principi cardine della piena e diffusa informazione dei lavoratori e della libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, anche in forma tacita mediante silenzio-assenso.

Di seguito le opzioni che il lavoratore può attivare per manifestare la propria volontà o il diritto di recesso.

Le disposizioni contrattuali prevedono all'articolo 4 dell'Accordo che, a partire dalla data di assunzione e per i successivi sei mesi il lavoratore possa:

- a) Esprimere la volontà di adesione e iscriversi al fondo utilizzando le modalità previste;**
- b) Comunicare all'amministrazione la volontà di non adesione;**
- c) Non manifestare espressamente la propria volontà ed attendere l'iscrizione automatica al "Fondo", la quale si realizza a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei sei mesi.**

Una specifica norma transitoria è dettata dall'art. 5 per i dipendenti già in servizio alla data di sottoscrizione dell'Accordo assunti dopo il 1 gennaio 2019 (e quindi a partire dal 2 gennaio 2019).

Quest'ultimi riceveranno entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo dettagliata e specifica informativa, attraverso una comunicazione personale che farà specifico espresso riferimento all'adesione mediante silenzio-assenso ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l'iscrizione.

Anche questi lavoratori possono espressamente manifestare la volontà di non adesione come previsto dalla norma a regime.

Per il lavoratore iscritto senza una espressa manifestazione di volontà è prevista una ulteriore garanzia: il diritto di recesso entro 30 giorni senza costi né motivazione.

Al fine di una consapevole ed informata adesione dei dipendenti alla previdenza complementare negoziale in argomento, si allega copia dell'Accordo sottoscritto in data 16 settembre 2021 e brochure illustrativa.

Con l'occasione, si rende noto che è stata inoltrata richiesta al Fondo Perseo Sirio inerente l'organizzazione di un incontro virtuale informativo con tutti i dipendenti, con l'obiettivo di illustrare le caratteristiche del fondo e di fornire ogni utile informazione sulla previdenza complementare integrativa.

Per maggiori informazioni e dettagli si rimanda al sito www.fondoperseosirio.it.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
(dott.ssa Patrizia Bergo)